



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

ORIGINALE

Codice ente 10178
DELIBERAZIONE N. 30 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO FINO AL 31 MAGGIO 2021 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'anno **duemilaventuno** addì **otto** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta in modalità telematica i componenti la Giunta Comunale, secondo le modalità previste dal decreto sindacale n. 3 del 17.03.2020, emesso a seguito dell'emergenza COVID-19. Il verbale si intende assunto nel luogo della convocazione, ossia il Palazzo Municipale. All'appello risultano:

BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
GHIRARDELLI FABIO	VICE SINDACO	Presente
BONARDI ANGELO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOT.T. NUNZIO PANTO', la quale provvede alla redazione del presente verbale.

**OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO FINO AL 31
MAGGIO 2021 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

P A R E R I

Parere di regolarità tecnica e contabile

Il sottoscritto Dott. ANDREA PAGNONI, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art 49, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione.

Il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario
Dott. ANDREA PAGNONI**

**OGGETTO: SOSPENSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO FINO AL 31
MAGGIO 2021 A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 33 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
- con deliberazione n. 34 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2021/2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n.118/2011;

DATO ATTO che:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, all'articolo 4, comma 1, dispone: “*I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali*”
- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 che prevede che: “*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”;

DATO ATTO ALTRESÌ che:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, hanno dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID 19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento dei tributi ed imposte comunali entro i termini previsti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2012 avente ad oggetto “Istituzione dell'imposta di soggiorno – approvazione del regolamento e determinazione aliquote per la sua applicazione” modificata in seguito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2016 e n. 43 del 30.12.2019;

CONSIDERATO che detto regolamento stabilisce che:

- il Comune di Predore applica l'imposta di soggiorno per il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno;
- l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Predore, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi;
- la misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

RICHIAMATA ALTRESÌ la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30/11/2020 di conferma, per l'anno 2021, delle tariffe agevolate per l'anno 2020 dell'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che, in considerazione della profonda crisi che ha investito il settore turistico-ricettivo a partire dal mese di marzo 2020 a causa del COVID 19, è intenzione di questa Amministrazione disapplicare motivatamente tale imposta, senza incorrere nella violazione del principio di esazione obbligatoria delle entrate, prevedendo la proroga del periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno definendo il periodo dal 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2021;

RITENUTO che in questa direzione, la stessa legge n. 241/1990, all'articolo 21-quater, comma 2, della Legge n. 241/1990, prevede che “[...] L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

RITENUTO pertanto opportuno e tecnicamente necessario per le ragioni sopraesposte definire il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno dal 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2021;

PRECISATO che l'adozione di un provvedimento di proroga rientra nella discrezionalità delle singole Amministrazioni, in quanto espressione della autonomia impositiva in caso di tributi comunali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 è stato formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Andrea Pagnoni;

VISTI:

- il D.lgs. 116/2020;
- il D.lgs. 152/2006;
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

All'unanimità dei voti espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI STABILIRE, per la narrativa che precede, che il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno viene definito dal 1 giugno 2021 al 31 ottobre 2021;

3. DI DARE ATTO che, terminata la fase di sospensione deliberata in questa sede, a partire dal 1 giugno 2021, il regolamento approvato nella sua ultima stesura con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.12.2019, troverà applicazione, senza necessità di ulteriori atti deliberativi in tal senso e i proventi derivanti dall'imposta in oggetto torneranno ad essere destinati agli scopi per cui è stata istituita;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Sindaco
BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale
DOTT. NUNZIO PANTO'

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.124, 1° comma, del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000, è stata affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno 23.04.2021 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 23.04.2021 Al 08.05.2021.

Addì 23.04.2021

Il Segretario Comunale
DOTT. NUNZIO PANTO'

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all' albo viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Addì 23.04.2021

Il Segretario Comunale
DOTT. NUNZIO PANTO'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.

Addì _____

Il Segretario Comunale
DOTT. NUNZIO PANTO'
